



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 17

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 31 maggio 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 17 maggio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo in data 2/4/2024, pervenuto in pari data, prot. n. 544, della Velate Rugby 1981 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Italo Cantù, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 27/3/2024, Comunicato GST/C/18, pubblicato in data 28/3/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fase regionale, girone 1, in data 24/3/2024, ASD Delebio Rugby v Velate Rugby 1981 ASD, è stata inflitta al Sig. Francesco Di Leo, tesserato dell'associazione reclamante, l'interdizione di un anno (dal 25/3/2024 al 24/3/2025 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. h), (offese pubblico), e dell'art. 28/1, lett. i), (violenza giocatore), del Regolamento di Giustizia.

#### FATTO

Con reclamo pervenuto in data 2/4/2024, la Rugby Velate 1981 ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in epigrafe che è stata assunta nei confronti del Sig. Francesco Di Leo, tesserato della predetta associazione, il quale, in occasione della gara oggetto del reclamo dove era stato indicato dalla stessa associazione come Giudice di Linea, avrebbe formulato offese al pubblico e compiuto atto violento in danno di un tesserato della squadra avversaria.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel reclamo *de quo* viene esposto che i fatti si sono svolti in maniera diversa da come sono stati descritti nel referto arbitrale, in quanto dopo il termine della gara il Sig. Di Leo, mentre si trovava ancora in campo per raccogliere i cestelli portaborracce usati dai giocatori del Velate Rugby, si era trovato di fronte a un gruppo di circa dieci persone, tra cui alcune che nel corso della partita lo avevano ripetutamente contestato e insultato, e da questo gruppo gli si era avvicinato un ragazzo di colore che tentava di aggredirlo. Il Sig. Di Leo nell'indietreggiare per sottrarsi all'aggressione aveva proferito all'indirizzo del ragazzo di colore una frase razzista che aveva provocato l'intervento del giocatore con la maglia n.6 del Delebio Rugby, il quale a sua volta gli si era avvicinato con fare minaccioso e il Sig. Di Leo, spaventato e temendo per la sua incolumità, aveva colpito con i portaborracce che teneva in mano sia il ragazzo di colore, al labbro, che il giocatore del Delebio Rugby, alla testa.

A questo punto erano intervenuti alcuni sostenitori, due dirigenti e l'allenatore del Velate Rugby per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente e per riportare la calma.

L'associazione reclamante, inoltre, ha precisato che nel corso di quanto accaduto il Sig. Di Leo era caduto rovinosamente procurandosi la distorsione della caviglia destra, come da referto di Pronto Soccorso allegato, in cui si era recato alla sera del 27/3/2024, tre giorni dopo la gara del reclamo, e che l'arbitro non aveva assistito direttamente ai fatti sopra descritti, ma avuta notizia dell'accaduto, dopo circa venti minuti, aveva convocato presso di sé per acquisire informazioni il giocatore n.6 del Delebio Rugby, il ragazzo di colore, altri tesserati del Delebio Rugby, lo stesso Di Leo, il capitano e il dirigente accompagnatore del Velate Rugby, rispettivamente il Sig. Alessandro Livieri e il Sig. Roberto Bendotti.

La Velate Rugby 1981 ASD, quindi, dopo avere lamentato che nel referto arbitrale non si era fatto cenno alla versione dei fatti riferita dal Sig. Di Leo all'arbitro, e rappresentato la disponibilità di testimonianze di sostenitori della stessa associazione presenti ai fatti, ha concluso chiedendo la riforma del provvedimento impugnato, anche in ragione delle circostanze attenuanti e delle condotte compiute dalle altre persone partecipanti all'episodio oggetto del reclamo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 8/4/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 12/4/2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 12 aprile 2024 comparivano da remoto il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Italo Cantù, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Pennisi ha dichiarato che allo stato il reclamo fosse da rigettare sulla base di quanto risultava dal referto, tuttavia, riteneva che potessero essere effettuate delle indagini per chiarire meglio alcune circostanze evidenziate nel medesimo reclamo.

Il Sig. Cantù ha insistito per l'accoglimento del reclamo e, a seguito di domanda della Corte, ha ribadito che l'arbitro non aveva assistito a quanto era accaduto dopo il termine della gara perché si trovava già nel suo spogliatoio.

Il Collegio decideva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, il Sig. Binuka Dilshan Wickramasinghe, il quale ha confermato che l'episodio oggetto di reclamo era avvenuto dopo che lui stesso e i giocatori erano entrati negli spogliatoi, e che era uscito fuori quando era stato chiamato perché c'era stata una rissa e che aveva riportato nel referto quanto gli era stato riferito da alcune persone che erano state presenti all'episodio.

Il Collegio, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, ritenuto necessario avere un'integrazione sui fatti oggetto del reclamo, emetteva ordinanza, notificata in data 12/4/2024, con cui rimetteva gli atti alla Procura Federale con termine di trenta giorni per effettuare l'integrazione dell'istruttoria e formulare le relative risultanze.

La Procura Federale, in data 10 maggio 2024, depositava le risultanze dell'indagine effettuata precisando che riteneva *"fatte salve le eventuali circostanze da valutare nelle sedi competenti, che sia emersa chiaramente, e per sua stessa ammissione, la responsabilità del sig. Di Leo Francesco per i fatti ascrittigli"*.

Il Presidente della Corte, quindi, con ordinanza in data 13/4/2024, comunicata in pari data, trasmetteva le risultanze della Procura Federale all'associazione reclamante dando a



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

quest'ultima termine fino al 15 maggio 2024 per il deposito di eventuali controdeduzioni, e fissava la camera di consiglio per la discussione per il giorno 17/5/2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

La Velate Rugby 1981 ASD depositava in data 15/5/2024 le proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto emerso dalle indagini svolte, evidenziando che erano stati sentiti solo il giocatore della squadra avversaria colpito alla testa dal Sig. Di Leo e lo stesso arbitro, il quale non aveva assistito a quanto accaduto, e ribadiva la propria versione dei fatti.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 2024 comparivano da remoto il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale richiamava quanto risultato dalle indagini e chiedeva il rigetto del reclamo, e il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Italo Cantù, il quale illustrava quanto dedotto nei precedenti atti difensivi e insisteva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Francesco Di Leo, in occasione della gara del Campionato di Serie C, fase regionale, del 24 marzo 2024, ASD Delebio Rugby v Velate Rugby 1981 ASD, avrebbe offeso una persona del pubblico con una frase razzista e commesso un atto violento in danno di un giocatore del Delebio Rugby, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, si rappresenta che di regola il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio, ma nel caso di specie, come risultato nel corso dell'istruttoria, i fatti in esso riportati non sono stati percepiti direttamente dall'arbitro, ma solo riferiti da terzi.

Le indagini svolte dalla Procura Federale, inoltre, hanno riguardato solo l'audizione dell'arbitro, Sig. Binuka Dilshan Wickramasinghe, il quale non aveva assistito direttamente all'episodio oggetto di reclamo, e del giocatore n. 6 del Delebio Rugby, Sig. Alessandro Paggi, che è parte offesa, in quanto colpito dal Sig. Di Leo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio, quindi, nel considerare non congruo quanto acquisito in istruttoria per chiarire tutte le circostanze ai fini della decisione, nel contempo rileva che dagli stessi atti di impugnazione risulta pacifico e non contestato che il Sig. Di Leo ha proferito un'espressione razzista ("negro di merda"), e che ha colpito con il portaborracce due persone, una al labbro e l'altra alla testa, procurando ad entrambe lievissime ferite lacero-contuse

Al riguardo, la Corte osserva che il Giudice Sportivo ha inteso sanzionare per la sopra citata espressione razzista il Sig. Di Leo in relazione all'art. 28, comma 1, lett. h), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce in caso di espressioni ingiuriose verso il pubblico la sanzione dell'interdizione da venti giorni a quattro mesi e quindici giorni, mentre per il caso di specie sarebbe stata più appropriata l'applicazione di quanto sancito dall'art. 20, comma 4 e 5, dello stesso Regolamento.

Il combinato disposto delle predette disposizioni, infatti, prevede che *"I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in particolare in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, al genere e all'orientamento sessuale"*, e che la sanzione in caso di violazione è determinata per tali fattispecie in modo più grave con l'interdizione da un mese a tre anni.

Per quanto concerne l'altra infrazione contestata al Sig. Di Leo, quella di cui all'art. 28, comma 1, lett. i), del Regolamento *de quo*, che disciplina l'ipotesi degli atti violenti verso persona ammessa al recinto di gioco, la sanzione è determinata con l'interdizione da uno a nove mesi, e il Collegio valuta non congruo applicare detta sanzione nel suo massimo edittale al caso di specie considerate la modalità e le conseguenze cagionate dalla condotta colpevole posta in atto.

In considerazione delle sanzioni stabilite dall'art. 28, comma 1, lett. h) e i), del Regolamento di Giustizia, pertanto, la Corte, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, ritiene adeguata al caso di specie la pena complessiva di nove mesi di interdizione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 28/1, lett. h), (offese pubblico), e lett. i), (violenza giocatore), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato, sanziona il Sig. Francesco Di Leo, tesserato della Velate Rugby 1981 ASD, con l'interdizione di nove mesi (dal 25/3/2024 al 24/12/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. h), (offese pubblico), e lett. i), (violenza giocatore), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 17-31 maggio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro